

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice delegato, visto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 70 e ss CCII ss;

rilevato che va fissata udienza di valutazione della istanza di omologazione dell'accordo/piano proposto dal ricorrente;

letto l'art 70 CCII

FISSA

l'udienza camerale per il giorno 27 marzo 2025 alle ore 11:30 per la comparizione del proponente, del professionista e dei creditori e dispone che il presente decreto, unitamente alla proposta ed ai relativi allegati, sino comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

Dispone altresì la pubblicazione del piano sul sito internet del Tribunale.

Dispone, come da istanza del proponente, ai sensi dell'art 70 co 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore

Napoli, 20/02/2024

Il Giudice

Dr. Livia De Gennaro

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Napoli 27/2/2025
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo
[Handwritten signature]

**TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE FALLIMENTARE
PROC. OCC COA NAPOLI N. 64/2024**

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 68 CCII

*in ordine alla procedura di ristrutturazione dei debiti
del consumatore proposta dal Sig. Luigi Siano*

**GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Avv. Marianna Mercogliano**

INDICE

1	APERTURA DELLA PROCEDURA ED ACCETTAZIONE INCARICO	pag. 3
2	CONTENUTO E FINALITA' DELLA RELAZIONE	pag. 3
3	SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE EX ARTT. 67 E 69, CO. 1, CCII.	pag. 3
4	ELENCO CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE EX ART 67, CO. 2, LETT. A), CCII.	pag. 4
5	RICOSTRUZIONE ANALITICA DELLA CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO. INDICAZIONE DEGLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE EVENTUALMENTE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI EX ART. 67, CO. 2, LETT. B) E C), CCII E DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.	pag. 6
6	DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO E RICOSTRUZIONE DI TUTTE LE ENTRATE DEL DEBITORE CON INDICAZIONE DI QUANTO PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO EX ART. 67, CO. 2, LETT. D) ED E), CCII.	pag. 7
7	INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EX ART. 68, CO. 2, LETT. A) IN COMB. DISP. ART. 69, CO. 1, CCII.	pag. 8
8	SULLA QUALIFICAZIONE DI "CONSUMATORE" DEL DEBITORE	pag. 10
9	VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 68, CO. 3, IN COMB. DISP. ART. 69, CO. 2, CCII	pag. 12
10	PREVISIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA E PREDEDUZIONE EX ART. 68, CO. 2, LETT. D) COMB. DISP. ART. 6, CO. 1, LETT. A), CCII.	pag. 13
11	PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.	pag. 14
12	PREFERENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA EX ART. 67, CO. 4, CCII.	pag. 16
13	GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA VERIDICITÀ DEI DATI	pag. 17
14	SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE ATTIVE EX ART. 70, CO. 4, CCII	pag. 17
15	GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ	pag. 18
-	LISTA ALLEGATI	pag. 19

1. APERTURA DELLA PROCEDURA ED ACCETTAZIONE INCARICO.

In data 07.10.u.s., l'OCC del COA di Napoli, nella persona del proprio Referente Avv. Stefania Armiero, provvedeva alla nomina della sottoscritta avv. Marianna Mercogliano, quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento richiesta dal sig. Luigi Siano, nato a Napoli, il 05.02.1973, c.f. SNILGU73B05F839P, residente in [REDACTED], [REDACTED] (**all. 1**).

Il successivo 14.10. la scrivente comunicava all'OCC l'accettazione dell'incarico (**all. 2**).

In via preliminare, lo scrivente gestore **dichiara** di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 356, co. 3, CCII e di essere regolarmente iscritta nell'elenco di cui al I comma del medesimo articolo.

Lo scrivente gestore **attesta**, altresì, che: non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico; di non versare in situazioni di conflitto d'interesse; nonché, di non aver mai ricevuto né espletato alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato alla Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. CONTENUTO E FINALITA' DELLA RELAZIONE.

A norma dell'art. 68, co. 2, CCII, la presente relazione dovrà necessariamente contenere “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura”, nonché, dovrà indicare “se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

Nei seguenti paragrafi, indi, si procederà a relazionare circa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dall'istante per il tramite del proprio Advisor avv. Francesca Rogazzo, del Foro di Benevento, con la finalità ultima di asseverare i dati e le informazioni acquisite e di analizzare la fattibilità del piano come predisposto (**all. 3**).

3. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE EX ARTT. 67 E 69, CO. 1, CCII.

L'accesso a qualsivoglia procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui al Capo II, sez. I, del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, è ammesso solo a seguito di un'analitica verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.

Nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui l'art. 67 CCII ne è norma cardine, i primi due elementi imprescindibili sono contenuti nel suo incipit, letteralmente “il CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO...”.

Unico soggetto ammesso a tale procedura è, quindi, la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...” (definizione ex art. 2, co. 1, lett. e) CCII) che si trova in uno stato di crisi, ossia di “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici”, che si “manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, così parafrasando le definizioni ex art. 2, co. 1, lett. c), a) e b), rispettivamente di “sovraindebitamento”, “crisi” ed “insolvenza”.

Al soggetto così definito è precluso l'accesso “se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, come prescritto dall'art. 69, co. 1, CCII.

Il sig. Siano avanza la propria istanza come persona fisica avente qualifica di consumatore, poiché agente per scopi del tutto estranei ad attività professionali e commerciali di sorta ha dichiarato di non aver mai usufruito del beneficio dell'esdebitazione, tantomeno di aver avuto accesso ad altra procedura di composizione della crisi.

Il sig. Siano dichiara di non aver mai riportato condanne penali, né di essere sottoposto a procedimenti penali in corso (**all. 4**)

Inoltre, l'attuale stato di insolvenza è stato determinato esclusivamente da cause improvvise, imponderabili e non imputabili. Difatti, come si dirà ampiamente al successivo paragrafo, lo stato di indebitamento non è in alcun modo riconducibile ad atti o fatti compiuti con colpa grave, malafede e/o frode.

4. ELENCO CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE EX ART 67, CO. 2, LETT. A), CCII.

Per la completa ricostruzione della debitoria complessiva del sig. Siano si è proceduto ad effettuare verifiche sulle visure effettuate dall'istante presso le più importanti ed ufficiali banche dati creditizie da cui sono emerse le seguenti posizioni, fatta salva la possibilità per ciascun creditore di meglio precisare ed aggiornare il proprio credito anche nel corso del procedimento instaurato in sede giudiziale.

Esito visura protesti: “non risultano protesti sul soggetto ricercato” (**all. 5**);

Esito visura CTC: “non risultano segnalazioni” (**all. 6**);

Esito visura CRIF: (**all.7**)

```
1.
COOBBLIGATO:                SIANO, LUIGI
COOBBLIGATO:
COOBBLIGATO:
COOBBLIGATO:

ISTITUTO DI CREDITO:         INTESA SAN PAOLO
DATI AGGIORNATI AL:          28.02.2022
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:  0600051221192

TIPO DI CREDITO:             MUTUO IPOTECARIO
FASE DEL CREDITO:            ACCORDATO
DATA INIZIO:                 19.01.2005
DATA FINE:                   01.03.2026
PERIODICITA' RIMBORSI:       MENSILE
SCADENZA PRIMA RATA:         01.04.2005
NUMERO TOTALE RATE:          240
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:    864
IMPORTO RATA IN SCADENZA:     864
RATE RESIDUE:                0
IMPORTO RESIDUO:             0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:    0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: 0

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
RITARDI DI PAGAMENTO:        999999999999000000000000

ALTRE SEGNALAZIONI:          -----SSSSSSSSSS
NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO: PIU' DI 8
PEGGIOR STATO SEGNALATO:     S
PRESENTI RITARDI NON REGOLARIZZATI ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO
```

Esito visura Centrale Rischi Banca d'Italia: (**all. 8**)

DATI ANAGRAFICI DELLE COINTESTAZIONI DI CUI FA PARTE L'INTESTATARIO

Codice cointestazione: 2285874249

Lista Cointestatori: SIANO ANIELLO,

RILEVAZIONE MENSILE
(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2024
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/11/2024

Intermediario: ORGANA SPV S.R.L. (cfr. lista dei servicer)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	CONEGLIANO	RAPPORTI CONTESTATI	IPOTECA INTERNA	127.543	127.543

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	CONEGLIANO	PERDITA DA CESSIONE	69.057

Esito estratto di ruolo AGER: (all. 9)

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare	Presenza rateizzazioni	Presenza procedure
07120010428854057000	Cartella	MULTIENTE (Num. Enti: 2)	03/10/2002	1.042,50	728,19	923,66	1,83	NO	SI
07120230122460404000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO SANZIONI DI	22/04/2024	1.222,92	0,00	0,00	1.233,90	NO	NO
Totale				2.265,42	728,19	923,66	1.235,73		

- In ossequio a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, la scrivente ha provveduto a richiedere all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali territorialmente competenti di comunicare il debito tributario accertato o eventualmente pendente, con pec del 26.11.2024 (**all. 10**).

Ad oggi gli unici riscontri sono pervenuti da Agenzia delle Entrate Riscossione e dal Comune di Portici.

L'Ente comunale ha riscontato (**all. 11**) la presenza di n. 3 cartelle di pagamento, ossia 07120160014602666000 per TARI 214, di € 38,09; 07120170075274940000 per TARI 2016 di € 128,17 e 0710035025651000 per TARI 2017 di € 64,12, che ritroviamo nella precisazione AGER, nonché di un'unica ulteriore pendenza di € 261,86 per Saldo TARI 2017, oggetto di Avviso di accertamento esecutivo n. 1803 del 23/04/2021 notificato in data 03/09/2022.

L'AGER ha riscontrato (**all. 12**) indicando un prospetto riepilogativo per un ammontare complessivo di € 1.924,98, precisando che per tutte le cartelle indicate eccetto la n. 07120230122460404000 è stata accolta richiesta di definizione agevolata del 11/04/2023 prot. W-2023041104902875, attualmente in corso e finora regolarmente adempiuta (**all. 13**).

Per la suindicata cartella esclusa dalla cd. "rottamazione quater" n. 07120230122460404000 è stato proposto "ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. I° comma c.p.c.", il procedimento è attualmente pendente presso il Giudice di Pace di Napoli, sez. VIII civile, dott. Vecchione, NRG 24941/2024, con prima udienza fissata al 06.05.2025 (**all. 14**).

- Nei confronti del sig. Siano è attualmente pendente procedura esecutiva immobiliare, presso il Tribunale Civile di Napoli, XIV Sez., Dott. Valerio Colandrea, avente R.G.E 372/2023 (**all. 15**), per la quale è stata disposta la vendita senza incanto, asincrona, con modalità telematiche fissata per il 04.03 p.v. (**all. 16**), il creditore procedente è COCIF SOC. COOP. Creditore intervenuto è la Organa SPV SRL cessionaria del credito ipotecario della cedente mutuante Intesa San Paolo S.p.A. (già SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A.).

Con pec del 15.01.2025 la scrivente ha chiesto ai suddetti creditori ed ai loro difensori di precisare il proprio credito (**all. 17**).

Con pec del 22.01.2025 la COCIF a mezzo proprio avvocato Fabrizio Ramagli, ha precisato il proprio credito in € 176.830,66, tuttavia l'ammontare delle spese elencate raggiunge il maggior importo di € 182.830,66 (**all. 18**).

Con pec del 24.01.2025 la ORGANA SPV Srl, a mezzo proprio avvocato Nicola Rocco di Torrepadula, ha precisato il proprio credito in € 169.043,66 (**all. 19**).

Di seguito Tabella Riepilogativa della debitoria complessiva dell'istante:

Creditore	Importo erogato	Importo originario da restituire	Importo attualizzato/precisato	Cause di prelazione
ORGANA	€ 120.000,00	€ 199.742,40	€ 169.043,66	Ipoteca volontaria I grado
COCIF Soc. Coop.	€ 59.759,97	€ 59.759,97	€ 182830,66	Ipoteca giudiziaria II grado
Comune di Portici	-	€ 261,86	€ 261,86	Privilegio generale ex art. 2752, u.c., cc.
TOTALE	€ 179.759,97	€ 259.764,23	€ 352.136,18	

5. RICOSTRUZIONE ANALITICA DELLA CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED INDICAZIONE DEGLI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE EVENTUALMENTE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI EX ART. 67, CO. 2, LETT. B) E C), CCII E DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI..

Ai sensi dell'art. 67, co. 2, lett. b) e c), CCII la domanda di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore DEVE essere *“corredata dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni”*. Per la completa ricostruzione del patrimonio del debitore si è proceduto ad effettuare verifiche presso le più importanti ed ufficiali banche dati, da cui sono emersi i seguenti risultati.

Dalla visura ACI-PRA storica per nominativo è emerso che attualmente il sig. Siano è proprietario di un'autovettura acquistata nel marzo 1997, del tipo BMW 320 ICAT, Immatricolata il 19/11/1993, targata NAW12885 (**all. 20**). Si segnala che tale vettura è indispensabile per l'istante per raggiungere il proprio luogo di lavoro è l'unica in uso a tutta la famiglia e data la vetustà e lo stato di usura il valore del bene appare esiguo, pertanto non è stato inserito quale bene/credito utile ed a favore dei creditori.

Quanto al patrimonio immobiliare si evince che il debitore è proprietario unico dell'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED] n. [REDACTED], piano [REDACTED], cat. [REDACTED], classe [REDACTED], vani [REDACTED], rendita eur [REDACTED] identificato al N.C.E.U. del Comune di [REDACTED] al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub [REDACTED], adibita a propria residenza unitamente alla madre sig.ra [REDACTED] (**all. 21**).

Sull'immobile gravano diverse iscrizioni/trascrizioni, talune di natura successoria afferenti le vicende sulla proprietà dei venditori originari, mentre quelle rilevanti per la procedura che qui ci occupa, nonché iscritte/trascritte nei confronti del sig. Siano sono (**all. 22**):

- Iscrizione del 01/02/2005 - Registro Particolare 1069 Registro Generale 4648, P. U. dott. Pappa Monteforte Vincenzo, Repertorio 4659/2306 del 19/01/2005, IPOTECA VOLONTARIA derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per un valore complessivo di € 240.000,00, a favore della SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A.(oggi cessionaria Organa SPV Srl);
- Iscrizione del 14/09/2012 - Registro Particolare 3661 Registro Generale 36932, P.U. Tribunale Di Rimini, Repertorio 1990/2012 del 25/08/2012, IPOTECA GIUDIZIALE derivante da Decreto Ingiuntivo, a favore della COCIF Soc. Coop.;
- Trascrizione del 03/08/2023 - Registro Particolare 31869 Registro Generale 40904, P.U. Tribunale Di Napoli, Repertorio 12153 del 03/07/2023, atto esecutivo o cautelare - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI, a favore della COCIF Soc. Coop..

Non risulta che l'istante abbia compiuto qualsivoglia atto eccedente l'ordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio. Non risultano atti del debitore impugnati da alcun creditore.

6. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO E RICOSTRUZIONE DI TUTTE LE ENTRATE DEL DEBITORE CON INDICAZIONE DI QUANTO PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO EX ART. 67, CO. 2, LETT. D) ED E), CCII.

Le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (**all. 23**) riportano i seguenti dati:

- o Dichiarazione Redditi 2022: € [REDACTED];
- o Dichiarazione Redditi 2023: € [REDACTED];
- o Dichiarazione Redditi 2024: € [REDACTED];

Dal [REDACTED] il sig. Siano è assunto dalla società [REDACTED]" con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento di impiegato livello C/3 previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L., per i dipendenti dalle aziende del settore Carta – Industria con la mansione di addetto alla segreteria, inizialmente a tempo parziale orizzontale al 75%, oggi al solo 50%, percependo uno stipendio medio mensile NETTO di [REDACTED] per tredici mensilità (**all. 24**).

Recentissimamente, dal [REDACTED], il sig. Siano è stato assunto come muratore dalla [REDACTED], con sede in [REDACTED], con contratto a tempo indeterminato, part time, percependo uno stipendio medio mensile NETTO di € [REDACTED] per tredici mensilità (**all. 25**).

Il reddito da lavoro dipendente è l'unico prodotto dall'istante che pertanto non ha altre rendite, né altre fonti di reddito e/o entrate.

Il sig. Siano ha contratto matrimonio a Napoli (NA) il 24/09/2005 (**all. 26**) con la sig.ra [REDACTED], ed è padre di due minori [REDACTED] rispettivamente di anni [REDACTED] e [REDACTED] che risiedono con la madre.

Il debitore risiede nell'immobile di proprietà con l'anziana madre, sig.ra [REDACTED], percettrice di una pensione minima [REDACTED] mensili per 13 mensilità (**all. 27**).

Voce di spesa	Importo annuo	Importo mensile
Utenze luce, gas ed acqua (media per due abitazioni)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Telefono fisso, mobile ed internet (per due abitazioni)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Tari (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Condominio	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Spese alimentari e vive (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Spese scolastiche (mensa, libri, cancelleria media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Spese per sport e/o corsi	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Visite e spese mediche (apparecchio dentistico per i figli)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Vestituario figli (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Assicurazione (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Bollo/tassa circolazione (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Benzina e pedaggi (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Manutenzione autovettura	€ [REDACTED]	[REDACTED]
Rottamazione quater (media)	€ [REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE	€ [REDACTED]	[REDACTED]

Nel computo delle spese necessarie al sostentamento proprio e familiare occorre tenere in considerazione che come anzidetto il debitore risiede nell'immobile di proprietà con la madre ed allo stesso tempo i figli vivono con e presso la moglie che non lavora. Quindi, al sostentamento complessivo della famiglia come descritta oltre al Siano, partecipano alle spese la madre nei limiti della propria pensione e spesso la famiglia di origine della moglie. Sicché, l'ammontare complessivo delle spese è mediamente di € [REDACTED] annui (€ [REDACTED] mensili ca.) così riassunte:

Le spese elencate come indicate dallo stesso debitore, in sede di intervista, sono state stimate sulla base media delle spese effettivamente sostenute e così considerate:

- per tutte le utenze è stato indicato un importo medio di € [REDACTED] mensili per ciascuna abitazione (all. 28);
- per il telefono l'importo mensile di € [REDACTED] è suddiviso in € [REDACTED] mensili per linea fissa ed internet per ciascuna abitazione nonché [REDACTED] per il proprio mobile ed [REDACTED] per il mobile di ciascun figlio;
- per la TARI è stato indicato un importo medio di € [REDACTED] annui per ciascuna abitazione;
- per il condominio è stato indicato l'importo di € [REDACTED] al mese, corrispondente alla quota mensile ordinaria;
- per le spese alimentari è stato indicato un importo di € [REDACTED] a settimana;
- per le spese scolastiche è stato indicato un importo complessivo di ca. € [REDACTED] per ciascun figlio;
- quale spesa per lo sport è stato indicato un importo di € [REDACTED] mensili per tutti i mesi dell'anno escluso luglio ed agosto per la figlia che frequenta un corso di [REDACTED] agonistico;
- per le spese mediche è stato indicato l'importo di € [REDACTED] mensili che sostiene per l'acquisto dell'apparecchio dentistico per ciascun figlio, per un ammontare complessivo di € [REDACTED];
- per il vestiario dei figli è stato indicato un importo di ca. € [REDACTED] annui per ciascuno di essi;
- per l'autovettura indispensabile per raggiungere il lavoro ed accompagnare i figli, sono stati indicati i diversi importi di: € [REDACTED] per l'assicurazione annua, € [REDACTED] annui per tassa di circolazione e/o bollo auto, ca. € [REDACTED] mensili per la benzina ed € [REDACTED] annui ca. per la manutenzione ordinaria trattandosi di una vettura piuttosto vetusta;
- infine, nel computo delle spese è stato indicato anche l'importo riservato alla rottamazione quater per una rata media di € [REDACTED] ogni trimestre. Tale spesa terminerà con la 18° rata del [REDACTED].

Come si evince, la **differenza** tra il reddito da lavoro prodotto dal debitore, pari a ca. [REDACTED] ed il reddito da pensione della madre convivente pari ad [REDACTED] ca, per un ammontare complessivo di € [REDACTED], e le spese da sostenersi, pari ad € [REDACTED] come sopraelencate, è di **segno positivo per un differenziale di € [REDACTED] mensili (€ [REDACTED] annui), disponibili per l'adempimento del piano.**

Il debitore ha prodotto anche gli estratti conto dei propri rapporti bancari/postali dell'ultimo triennio (all. 29).

7. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EX ART. 68, CO. 2, LETT. A) IN COMB. DISP. ART. 69, CO. 1, CCII.

Il 19.01.2005 il sig. Siano contraeva mutuo ventennale con l'allora Banco Di Napoli (divenuto Intesa San Paolo poi ceduto all'attuale Organa SPV), cointestato con [REDACTED] e con [REDACTED], per un importo di € 120.000,00 (all. 30) necessario per l'acquisto dell'appartamento, di cui è unico proprietario, sito in [REDACTED], al prezzo di vendita di € [REDACTED] (all. 31) e per la sua ristrutturazione.

In quel periodo e sin dal 1996 il sig. Siano era socio lavoratore di una cooperativa G.E. Coop arl , operante nel settore edile, di cui ha ricoperto anche la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pochi mesi più tardi, nel settembre dello stesso anno contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED], da cui nascevano, nel [REDACTED], [REDACTED] e, nel [REDACTED], [REDACTED]

Dal matrimonio la vita familiare procedeva serenamente e stabilmente, e la corresponsione del mutuo avveniva regolarmente e compiutamente. Purtroppo, però, nel marzo 2010 veniva dichiarato il fallimento della società cooperativa di cui era socio lavoratore – per inciso la procedura

fallimentare n. 66/2010 R.F. viene dichiarata chiusa il 10.01.2024 (**all. 32**) – “a causa di un accertamento deduttivo, a seguito del quale ed a causa di ricorsi non correttamente impugnati né gestiti di fronte agli organi competenti, è seguita l’emissione di ruoli esattoriali per ca. € 700.000,00”, l’immediata conseguenza è stata la perdita di tutti i posti di lavoro “nonostante l’impegno di tutti i soci cooperatori” per evitarlo (n.d.r. in virgolettato le dichiarazioni del Siano in sede di intervista **all. 33**).

Da quel momento il sig. Siano ha accettato tutti i lavori possibili, anche i più umili, ma nessuno di essi stabile, tantomeno formalizzato, men che meno adeguatamente retribuito. Sicché, pur riuscendo, anche grazie al sostegno economico familiare, a corrispondere, seppur irregolarmente, le rate di ammortamento del mutuo anche per i tre anni successivi al fallimento, nel 2013 non era più in grado di farlo, così nel 2014, da un lato, ricorreva alla sospensione del mutuo per un anno, cd. Gasparrini, dall’altro, conveniva in giudizio la Banca mutuante per nullità di una clausola contrattuale per applicazione di tasso ultrasoglia, risultando vittorioso in primo grado (**all. 34**), ma di recente (sentenza emessa il 14.11.2024) soccombente nel giudizio di appello che azionava la Banca (**all. 35**).

In ogni caso, dal 2013 in poi, il sig. Siano non era più in grado di restituire il mutuo alle scadenze pattuite, né di poterlo rinegoziare in alcun modo.

“Inoltre, prima che la società in cui era socio lavoratore e amministratore fallisse, quest’ultima stipulava un contratto di fornitura con la Cocif per circa 100.000,00 euro di serramenti, per il quale, il sig Siano Luigi è stato riconosciuto fidejussore in proprio, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rimini, nonostante ne avesse disconosciuto la firma.

A tal proposito preme evidenziare che l’esposizione debitoria del Siano nei confronti della Cocif trae origine dalla mancata conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dello stesso (notifica ad indirizzo in cui il Siano non deteneva né residenza né domicilio previa attestazione da parte dell’incaricato delle Poste di immissione in cassetta senza preventiva verifica della reperibilità del destinatario a cui è seguita denuncia).

La conoscenza tardiva dell’atto, con conseguente opposizione tardiva rigettata, ha impedito al Siano di opporsi nel merito della pretesa creditoria che traeva origine da una proposta di acquisto e da una clausola vessatoria di fideiussione.

*Per lo effetto di tanto il ricorrente si è trovato debitore in proprio nei confronti della Cocif” (**all. 36**).*

Così, come riproposto tra virgolette, si esprime l’advisor del debitore, avv. Rogazzo, nella propria relazione fatta pervenire al gestore. Essa ha trovato conferma anche in tutti gli atti e documenti che questo gestore è riuscito a reperire, in proprio, nel fascicolo della esecuzione immobiliare.

In sintesi, la COCIF dopo il citato decreto ingiuntivo, ha proceduto con la notifica del precetto e poi del pignoramento immobiliare, sino a giungere ad esecuzione immobiliare RGE 372/2023 del Tribunale di Napoli, G.E dott. Colandrea, nella quale è intervenuta la Organa quale cessionaria dall’originaria mutuante Intesa San Paolo, già Banco di Napoli. All’udienza del 12.11.2024 il G.E. ha autorizzato la vendita del cespite immobiliare, fissata per il 04.03. p.v.

Sino al marzo 2022 il sig. Siano ha continuato a lavorare saltuariamente presso diversi datori di lavoro, finché non veniva assunto part time ed a tempo indeterminato, dall’attuale datrice di lavoro [REDACTED], inoltre, proprio [REDACTED] è stato assunto, sempre part time ed a tempo indeterminato, anche dalla [REDACTED].

Sulla scorta di quanto in narrativa emerge che certamente il sig. Siano all'atto di stipula del contratto di mutuo aveva, in buona fede, la ragionevole prospettiva di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Altrettanto chiaro appare che il sopravvenuto inadempimento è riconducibile esclusivamente ad un evento improvviso, straordinario e non prevedibile quale la perdita di lavoro a causa del fallimento della cooperativa di cui era socio lavoratore.

Infine, ancora in buona fede e tendente ad un giudizio di meritevolezza, per usare un termine caro all'originaria ratio legis, appare il successivo comportamento tenuto dal debitore che ha continuato a corrispondere le rate di mutuo in scadenza anche dopo aver perso il lavoro e per quasi un triennio, per poi chiederne la sospensione legale e solo successivamente acclararne l'impossibilità sopravvenuta.

Quanto al credito nei confronti di COCIF sul punto si esporrà ampiamente nel paragrafo successivo, in questa sede, comunque, ben può dirsi che, anche in questo caso, l'impossibilità sopravvenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dipende da cause del tutto estranee alla volontà del sig. Siano, che per tali ragioni risulta incolpevole.

Per tutte le ragioni suesposte, a norma del comb. disp. degli artt. 68, co. 2, lett. A) e 69, co. 1, CCII il **sig. Siano NON “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”**.

8. SULLA QUALIFICAZIONE DI “CONSUMATORE” DEL DEBITORE.

In sede di istanza di nomina del Gestore presso l'OCC del COA Napoli, l'Advisor del debitore ha chiesto l'accesso alla procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore argomentando come di seguito:

“Purtroppo, successivamente, è stato anche vittima di una “ingiustizia”, processuale e sostanziale, che lo ha consegnato all'assurda, inconsapevole e paradossale condizione di non poter dimostrare, dinanzi alle autorità competenti, di non aver mai sottoscritto alcuna fideiussione nei confronti dei debiti contratti dalla società di cui era socio lavoratore.

Tale incresciosa situazione (notifica del decreto ingiuntivo in luogo diverso da quello di residenza /o domicilio abituale) lo ha reso debitore incolpevole in proprio nei confronti della Cocif che ha agito in executivis nei suoi confronti.

Lo stesso, inoltre, può essere considerato consumatore e come tale accedere alla procedura di sovraindebitamento riservata ai solo consumatori per i seguenti motivi:

- a. Il debito nei confronti della Intesa San Paolo spa (già Banco di Napoli) sorge da un contratto di mutuo per l'acquisto di un bene immobile;*
- b. Parimenti, la “presunta e disconosciuta” fideiussione ha visto il Siano Luigi nelle vesti di “persona fisica”.*

Sul punto occorre ispirarsi alla tesi cosiddetta funzionalistica, fatta propria sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Giustizia europea, la quale sostiene che il fideiussore possa sempre accedere alla procedura riservata ai consumatori, al di là della natura dei debiti garantiti: “ il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi”; “per quanto il contratto di garanzia costituisca senz'altro un contratto accessorio rispetto al contratto principale, dal punto di vista soggettivo rimane un contratto autonomo- ed è rispetto alle parti del contratto di garanzia, non a quelle del contratto principale , che deve essere valutata la qualità in cui il garante abbia agito”.

Nella sostanza ci si trova dinanzi all'applicazione di una giustizia del caso concreto”.

Richiesto ai creditori di precisare il proprio credito, mentre la cessionaria del mutuo si è limitata ad indicare il proprio credito aggiornato, la COCIF ha ritenuto di poter utilizzare l'occasione per formalizzare il proprio dissenso circa le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alla detta procedura come di seguito si riporta:

“Il sig. Siano, sottoscrivendo la clausola di garanzia apposta al contratto di fornitura del 15/05/2009, a seguito del quale Cocif ha agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1990/2012 Tribunale di Rimini, NON ha agito in qualità di consumatore; come sopra rilevato e come emerge per tabulas, il medesimo infatti, al momento della sottoscrizione della garanzia, rivestiva la qualità di legale rappresentante/Presidente del CdA della società G.E. COOP. Tale circostanza, correlata alla definizione di “Consumatore” offerta dall’art. 2 CCII porta ad escludere il presupposto soggettivo per accedere alla procedura de quo.

Per costante giurisprudenza infatti, può considerarsi “consumatore” solo il debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Per verificare se un soggetto possa rivestire la qualità di “consumatore” vale il principio secondo cui la qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore. E’ inammissibile il piano del consumatore presentato da un soggetto gravato da obbligazioni derivanti dalla prestazione di garanzie personali nell’interesse di società esercente attività di impresa (Tribunale di Bergamo 12/12/2014). Ancora, è esclusa la qualità di consumatore ai fini del sovraindebitamento nel caso in cui il fideiussore abbia prestato fideiussione a favore di un’attività di impresa in cui era professionalmente coinvolto (Tribunale Torino 07/08/2017).

B) Il sig. Siano poi, con la propria condotta (come sopra esposto sono state instaurate, sulla scorta dei medesimi rilievi, ben 5 cause nei confronti di Cocif soc. coop.), ha colpevolmente aggravato la propria condizione di sovraindebitamento. La perniciosa ostinazione con la quale il sig. Siano ha introdotto una varietà di cause del tutto dilatorie e pretestuose (considerato il fatto che nella esecuzione immobiliare promossa da Cocif essa ha agito - oltre che in virtù di decreto ingiuntivo - per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza n. 299/2023 Tribunale di Rimini ed è intervenuta, in data 04/11/2024, per il recupero delle spese legali liquidate nella fase cautelare della opposizione alla esecuzione n. 372/2023 RGE Tribunale di Napoli) lascia la scrivente difesa alquanto perplessa. Il tutto considerando poi il fatto che il sig. Siano che oggi lamenta di essere incorso in gravi disagi economici, è lo stesso soggetto che non ha mai lesinato nel “mettere mano al portafogli” per intentare svariate cause una più infondata dell’altra.

E già questo, di per sé, getta pesanti ombre sotto il profilo della cosiddetta meritevolezza, requisito, questo, indispensabile per poter accedere alla procedura di cui trattasi (fermo restando il fatto che il ricorrente nemmeno può poi fregiarsi del titolo di consumatore per le ragioni sopra illustrate).”

Lo scrivente gestore, sulla scorta di quanto argomentato dalle parti, ritiene doveroso offrire all’Ill.mo Giudice della procedura un proprio contributo di analisi. Si è dell’opinione che si debba partire dall’importante ordinanza delle SS.UU. della S.C.C. n. 5869 del 27.02.2023, che in tema di rapporto tra l’istituto fideiussorio e la disciplina consumeristica, recependo Corte di Giustizia Ue C-74/2015, afferma che **“spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona [fideiussore/garante persona fisica: n.d.r.] abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”**, di talché abolendo il precedente automatismo.

Posto quanto sopra, si rileva che: 1) nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo la stessa creditrice COCIF Soc. Coop. indica il sig. Siano unicamente quale persona fisica costituitasi garante, in alcun modo e/o passaggio qualificandolo con una qualche qualità ricoperta. Anche laddove v'è richiamo, appare fatto più per indicare le cause dell'incapienza del debitore piuttosto che la derivazione causale della fidejussione prestata; 2) il socio lavoratore di una società cooperativa può, se lo statuto lo consente, esserne anche amministratore senza che ciò ne muti la qualità di prestatore d'opera lavorativa subordinato escludendo in nuce quella di amministratore professionale; 3) non può sottrarsi come il sig. Siano a tutt'oggi, nell'intervista resa al gestore, ribadisca quanto già eccepito sin dai suoi primi atti difensivi, ovverosia di non aver mai sottoscritto alcuna fideiussione, tanto in proprio come nella qualità, disconoscendo la firma posta in calce al documento contrattuale. V'è di certo che le sentenze emesse sul punto sono state tutte di mero rito, mai alcuna pronunciandosi nel merito, costì rimanendo l'unica certezza giuridica quella derivante dalla qualificazione data al Siano dal creditore in sede monitoria, divenuto l'unico Giudicato di questo rapporto; 4) in ogni caso ed a prescindere da qualsivoglia valutazione meramente formale, la presente procedura, come si dirà ampiamente nel successivo paragrafo, appare avere un effetto materialmente soddisfattivo, in toto o in parte, per tutti i creditori, in quanto in sede liquidatoria vedrebbero soddisfazione solo i creditori in prededuzione e parzialmente quello ipotecario di I grado, stante la valutazione del cespite immobiliare sottoposto ad esecuzione.

9. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 68, CO. 3, IN COMB. DISP. ART. 69, CO. 2, CCII.

Ai sensi dell'art. 68, co. 3, CCII la scrivente è onerata di indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Orbene, nel caso di specie l'unico credito proveniente da contratto di finanziamento è il mutuo fondiario del 19.1.2005, [REDACTED] stipulato con l'allora SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A., con atto per notaio Vincenzo Pappa Monteforte di Napoli [REDACTED], registrato a [REDACTED] per l'importo di € 120.000,00, da restituirsì in 240 rate mensili da € 832,26.

Nel 2005 il sig. Siano da lavoratore dipendente della società cooperativa G.E. ha prodotto un reddito annuo di € [REDACTED] (dato evincibile dall'Estratto Conto Contributivo **all. 37**), mentre, l'importo dell'assegno sociale nello stesso anno è stato pari ad € 4.879,29 (**all. 38**). Nel caso di specie tale importo deve essere moltiplicato per 1,57 ossia il parametro corrispondente a due componenti il nucleo familiare, in quanto il sig. Siano all'epoca era convivente con la madre casalinga, per un prodotto di € 7.660,48 annui.

Sicché dall'ammontare del reddito annuo prodotto pari ad € [REDACTED] dev'essere detratto il reddito necessario appena quantificato in € 7.660,48, facendone conseguire un reddito cd. “disponibile” di € [REDACTED]. È quest'ultimo importo a dover essere preso in considerazione per la sostenibilità della rata del finanziamento concesso dal soggetto finanziatore pari ad € 9.987,12 annui.

È di tutta evidenza che il differenziale di € [REDACTED] è di segno positivo facendone altresì conseguire che in relazione al contratto di mutuo originario, la mutuante **non ha violato il merito creditizio**.

Di seguito, specchietto riassuntivo:

Importo annuo ASSEGNO SOCIALE INPS 2005	Parametro ISEE per n. componenti nucleo familiare	REDDITO NECESSARIO annuo (assegno sociale x parametro isee)	REDDITO PRODOTTO (annuo)	REDDITO DISPONIBILE annuo (reddito prodotto – reddito necessario)	DIFFERENZIALE PER SOSTENIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO
€ 4.879,29	1,57 (nucleo familiare composto da 2 componenti)	€ 7.660,48	€ [REDACTED]	[REDACTED]	Al reddito disponibile deve essere detratto l'importo della rata del mutuo pari ad € 9.987,12, da cui ne consegue una differenza POSITIVA di [REDACTED].

10. PREVISIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA E PREDEDUZIONE EX ART. 68, CO. 2, LETT. D) COMB. DISP. ART. 6, CO. 1, LETT. A), CCII.

A norma del II comma, lett. d), dell'art. 68 CCII, la scrivente è tenuta ad inserire alla presente relazione "l'indicazione presunta dei costi della procedura". Per tali ragioni il piano presentato è stato integrato con il compenso stimato, in € 8.405,53, quantificato mediante la preposta tabella di "Determinazione Compensi Procedura Di Gestione Della Crisi" (art. 16 D.M. 202/2014), sulla scorta della precisazione definitiva della debitoria complessiva, dell'attivo e dell'importo offerto in soddisfacimento ai creditori (**all. 39**).

Alcun importo è stato determinato in favore dell'Advisor come da quest'ultimo richiesto.

È stato previsto che i suddetti crediti siano soddisfatti in prededuzione come previsto dal I comma, lett. a) e b), dell'art. 6 CCII, testualmente: "[...] sono prededucibili crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati".

11. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

N°	CREDITORE	IMPORTO PRECISATO	PERCENTUALE SODDISFO	IMPORTO EX STRALCIO	CAUSA DI PRELAZIONE
1	OCC_Gestore della Crisi	€ 8.405,53	100%	€ 8.405,53	Prededuzione ex art. 6 CCII
2	COCIF_spese proc. es. imm.	€ 11.718,25	100%	€ 11.718,25	Prededuzione ex art. 2770 C.C.
3	ORGANA_capitale e interessi	€ 158.163,91	100%	€ 158.163,91	Ipoteca Volontaria I Grado
4	COCIF_capitale e interessi	€ 146.457,66	30%	€ 43.937,29	Ipoteca Legale II Grado
5	Comune di Portici	€ 261,86	20%	€ 53,37	Privilegio Generale ex art 2752, co. 3., c.c
6	ORGANA_compensi legali	€ 10.879,75	10%	€ 1.087,97	Chirografario
7	COCIF_compensi legali	€ 24.654,75	10%	€ 2.465,47	
TOTALE		€ 360.541,71	-	€ 225.830,79	

DETTAGLIO CREDITI:

Posizione n. 1°: credito relativo ai **compensi dovuti all'OCC – Gestore della crisi**. L'ammontare proposto è stato quantificato secondo parametri forensi come da nota allegata. Nessuna percentuale di stralcio è prevista poiché trattasi di crediti in prededuzione, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) e b) CCII. Nel rispetto della par condicio creditorum tale debito sarà corrisposto mensilmente unitamente alla corresponsione di tutti gli altri crediti della stessa classe, ossia per le spese della procedura esecutiva, sostenute da COCIF Soc. Coop. in percentuale all'ammontare della debitoria complessiva;

Posizione n. 2°: credito relativo alle **spese della procedura esecutiva, sostenute da COCIF Soc. Coop.**, da quest'ultima quantificate e documentate. Nessuna percentuale di stralcio è prevista poiché trattasi di crediti in prededuzione, ai sensi dell'art. 2770 c.c. Nel rispetto della par condicio creditorum tale debito sarà corrisposto mensilmente unitamente alla corresponsione di tutti gli altri crediti della stessa classe, ossia per compensi dovuti all'OCC – Gestore della crisi in percentuale all'ammontare della debitoria complessiva;

Posizione n. 3°: credito relativo alla **sorte capitale ed interessi vantato da ORGANA SPV SRL** quale cessionaria dell'originaria mutuante Intesa San Paolo, già Banco di Napoli, garantito da ipoteca volontaria originaria di I grado derivante da concessione di mutuo fondiario. Nessuna percentuale di stralcio è prevista in quanto il valore del bene immobile di proprietà del debitore è di importo superiore al credito vantato. Verrà soddisfatto a seguito del soddisfacimento dei creditori in prededuzione.

Posizione n. 4°: credito relativo alla **sorte capitale ed interessi vantato da COCIF Soc. Coop.**, garantito da ipoteca giudiziale di II grado. È prevista una percentuale di stralcio pari al 70%, poiché in sede liquidatoria non le sarebbe assicurato alcun tipo di soddisfacimento. Verrà soddisfatto a seguito del soddisfacimento del creditore ipotecario di grado superiore.

Posizione n. 5°: credito vantato dal **Comune di Portici**, per il mancato pagamento del saldo della tassa sui rifiuti per l'anno 2017, garantito da privilegio generale dell'Ente Comunale, ex art. 2752

c.c., co. 3 c.c., verrà soddisfatto dal debitore. È prevista una percentuale di stralcio pari all'80%. Verrà soddisfatto a seguito del soddisfacimento del precedente creditore ipotecario.

Posizione n. 6°: credito vantato da **ORGANA SPV SRL per compensi legali**, chirografario, per il quale è prevista una percentuale di stralcio pari al 90%. Verrà soddisfatto a seguito del soddisfacimento del credito comunale assistito da privilegio generale. Nel rispetto della par condicio creditorum tale debito sarà corrisposto mensilmente unitamente alla corresponsione di tutti gli altri crediti della stessa classe, ossia di COCIF Soc. Coop., per compensi legali in percentuale all'ammontare della debitoria complessiva dell'istante.

Posizione n. 7°: credito vantato da **COCIF Soc. Coop. per compensi legali**, chirografario, per il quale è prevista una percentuale di stralcio pari al 90%. Nel rispetto della par condicio creditorum tale debito sarà corrisposto mensilmente unitamente alla corresponsione di tutti gli altri crediti della stessa classe, ossia di COCIF Soc. Coop., per compensi legali in percentuale all'ammontare della debitoria complessiva dell'istante.

DETTAGLIO PIANO:

Creditore	Importo originario	% Soddisfo	Importo da corrispondere	Importo singola rata	N° rate	Tempo adempimento
OCC_Gestore della Crisi	€ 8.405,53	100%	€ 8.405,53	€ 452,54	1	1° rata
				€ 360,00	21	Dalla 2° alla 22° rata
				€ 392,99	1	23° rata
COCIF_spese proc. es. imm.	€ 11.718,25	100%	€ 11.718,25	€ 378,25	1	1° rata
				€ 540,00	21	Dalla 2° alla 22° rata
ORGANA_capitale e interessi	€ 158.163,91	100%	€ 158.163,91	€ 507,01	1	23° rata
				€ 900,00	175	Dalla 24° alla 198° rata
				€ 156,90	1	199° rata
COCIF_capitale e interessi	€ 146.457,66	30%	€ 43.937,29	€ 743,10	1	199°
				€ 900,00	47	Dalla 200° alla 246° rata
				€ 894,19	1	247° rata
Comune di Portici	€ 261,86	20%	€ 53,37	€ 5,81	1	247° rata
				€ 46,56	1	248° rata
ORGANA_compensi legali	€ 10.879,75	10%	€ 1.087,97	€ 277,97	1	248° rata
				€ 270,00	3	Dalla 249° alla 251° rata
COCIF_compensi legali	€ 24.654,75	10%	€ 2.465,47	€ 575,47	1	248° rata
				€ 630,00	3	Dalla 249° alla 251° rata

- il piano suindicato prevede la corresponsione di una prima rata da € 830,79 e n. 250 rate mensili da € 900,00 cadauna, per un importo complessivo di € 225.830,79, di cui: € 20.123,78 complessivamente per i crediti in prededuzione; € 158.163,91 per il credito ipotecario di I grado; € 43.937,29 per il credito ipotecario di II grado; € 52,37 per il credito privilegiato; € 3.553,44 complessivamente per i crediti chirografari.

- ogni rata sarà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese a partire da quello successivo alla data di omologa a mezzo bonifico bancario sull'Iban che ciascun creditore comunicherà al gestore della crisi.

- il debitore ha dichiarato di poter sostenere un rateo di € 900,00, grazie all'aiuto familiare, in particolare del padre sig. [REDACTED], che ha dichiarato di contribuire con € 500,00 per tutta la durata del piano(all. 40). La residua parte di € 400,00 deriva dalla positiva differenza tra il reddito familiare e le spese da sostenersi come dettagliatamente esposto nel paragrafo precedente.

Nel dettaglio:

- l'importo afferente le posizioni n. 1° e 2° ossia il compenso per OCC-Gestore della crisi e per le spese per la procedura esecutiva sostenute da COCIF, sarà restituito in prededuzione a partire dalla

1° rata fino a parzialmente la 23° rata. In particolare la prima rata complessivamente pari ad € 830,79 (unica con importo diverso per arrotondamento) è stata suddivisa in € 378,25 per OCC_Gestore ed € 378,25, tutte le 21 rate da € 900,00 saranno suddivise tra € 540,00 per COCIF ed € 360,00 per OCC a cui andrà anche l'ultima rata di € 392,99;

- l'importo afferente la posizione n. 3°, ossia il credito di ORGANA che sarà restituito in n. 177 rate totali di cui 175, da € 900,00 mentre la prima da € 507,01 e l'ultima da € 156,90 da € 288,00 cadauna e parzialmente per i residui € 157,00 nella rata successiva;

- l'importo afferente la posizione n. 4°, ossia il credito di COCIF, sarà restituito in 49 rate di cui 47 da € 900,00 mentre la prima da € 743,10 e l'ultima da € 894,19;

- l'importo afferente la posizione n. 5°, ossia il credito del Comune di Portici, sarà restituito in una prima rata da € 5,81 ed un'altra da € 46,56;

- l'importo afferente le posizioni nn. 6° e 7°, ossia il credito per compensi legali sia di ORGANA che di COCIF sarà restituito nelle ultime 4 rate, la prima da € 853,44 suddivisa in € 277,97 per ORGANA ed € 575,47 per COCIF, mentre per le altre tre rate dall'importo di € 900,00 la suddivisione è di € 270 per ORGANA ed € 630,00 per COCIF.

12. PREFERENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA EX ART. 67, CO. 4, CCII.

Punto di riferimento fondamentale per la redazione del piano proposto è il dictum del IV comma, dell'art. 67 riguardo ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca che possono “*essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali*”.

All'interno della procedura esecutiva immobiliare pendente l'unico immobile di proprietà del debitore è stato oggetto di relazione da parte del tecnico estimatore nominato, dott. Ing. Daniele Capuano, che ne ha stimato il valore in € 170.000,00 (**all. 41**). Per l'effetto, l'importo di € 127.500,00 rappresenta l'offerta minima, come indicata nell'ordinanza di vendita, fissata per il 04.03 pv. senza incanto con eventuale gara in modalità asincrona.

In caso di vendita i primi ad essere soddisfatti sarebbero i crediti prededucibili nel caso di specie pari ad € 11.718,25, sostenuti da COCIF Soc. Coop., come precisati e documentati a seguito della richiesta della scrivente.

Successivamente vedrebbe il proprio soddisfacimento il credito assistito da ipoteca di primo grado, ovvero sia quello derivante da mutuo fondario attualmente ceduto a Organa SPV SRL precisato in € 158.163,91 per capitale ed interessi insoluti, interessi di mora e spese generali, oltre ad € 10.879,75 per compensi legali.

In subordine sarebbe la volta del credito assistito da ipoteca legale di secondo grado, ovvero sia quello vantato da COCIF Sooc. Coop precisato in € 146.457,66 per capitale ed interessi oltre ad € 24.654,75 per compensi legali

È di tutta evidenza che, anche qualora venisse acquistato l'immobile all'intero valore stimato (ipotesi più unica che rara!) il creditore ipotecario di I grado verrebbe parzialmente soddisfatto mentre quello di II grado non lo sarebbe neppure parzialmente.

Orbene, nel piano proposto nel paragrafo precedente, è stato assicurato ai creditori in prededuzione il soddisfacimento integrale come nell'ipotesi liquidatoria, stessa percentuale del 100% è quella

offerta al creditore ipotecario di primo grado che, invece, in caso di vendita verrebbe soddisfatto per una percentuale inferiore.

Al creditore ipotecario di II grado, che si vedrebbe completamente estromesso dal riparto in caso di liquidazione, è stata proposta una percentuale di soddisfacimento superiore al 30%, oltre alla corresponsione delle spese anche legali sostenute, già inserite nei prededucibili.

Ne deriva che per tutti i creditori in prededuzione ed ipotecari il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre avendo previsto che i crediti in prededuzione vengano soddisfatti nelle prime 23 rate/mensilità, e che al termini cominci il soddisfacimento del primo creditore **ipotecario risulta rispettato anche il termine per la moratoria biennale massimo** previsto dal summenzionato art. 67 CCII.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA VERIDICITÀ DEI DATI

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della complessa e complessiva situazione del debitore, ha richiesto, sin da subito ed a seguito dell'intervista presso il proprio studio, l'esibizione di ulteriore documentazione rispetto a quella depositata in sede di istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento.

In ossequio al dettato di cui all'art. 67, secondo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza vengono depositati, oltre ai documenti basilari richiesti dalla legge quali certificati sulle qualità personali e di natura penale, tutte le certificazioni ed i documenti inerenti lo stato patrimoniale, reddituale e debitorio dell'istante, nonché i duplicati e/o copie informatici degli atti ed allegati che compongono il fascicolo esecutivo relativo alla procedura esecutiva immobiliare in corso.

La documentazione a corredo della presente relazione risulta veramente ingente e certamente in grado di rispettare il principio-dovere sancito dal II comma, lett. c) dell'art. 68 CCII.

14. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE ATTIVE EX ART. 70, CO. 4, CCII

“Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”

Il IV comma dell'art. 70 CCII prescrive un ampio potere in capo al giudice della procedura, completamente discrezionale e non automatico di disporre la sospensione di tutti gli atti esecutivi antecedenti, concomitanti e/o successivi alla procedura. La decisione in capo al G.D. è rimessa ad un unico requisito: il PREGIUDIZIO della fattibilità del piano, valutato nell'interesse sia del debitore, che dei creditori.

Orbene, il procedimento di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale Civile di Napoli, sez. XIV, G.E. dott. Valerio Colandrea, avente n. 372/2023 R.G.E., azionato dal creditore COCIF

Soc. Coop., a cui è intervenuta ORGANA SPV SRL, sull'unico immobile di proprietà del debitore pregiudica notevolmente la fattibilità del piano, in quanto quest'ultimo rischia di perdere l'immobile nel quale attualmente vive unitamente all'anziana madre pensionata.

L'immediata ed empirica conseguenza sarebbe la necessità di dover prendere in locazione un immobile da adibire a propria residenza, il che comporterebbe un grave aumento delle spese necessarie alla mera sussistenza familiare al quale corrisponderebbe l'enorme diminuzione del reddito da lavoro disponibile per il piano al netto delle spese di sussistenza, che avrebbe l'ulteriore conseguenza diminuyente della rata del piano proposta.

Sicché, le somme ex stralcio proposte ai diversi creditori ed il piano di rateizzo, sia in termini di quantificazione della rata che in termini puramente temporali, subirebbero enormi cambiamenti in peius laddove il debitore dovesse rimanere privo dell'immobile, dovendo anche sostenere le spese straordinarie ed imprevedute del trasloco e necessarie a rendere abitabile e consono un nuovo immobile.

Ma non solo.

In caso di vendita del bene immobile financo al valore massimo attestato dall'estimatore nella propria relazione pari a € 170.000,00 tale importo sarebbe appena sufficiente a coprire le spese legali in prededuzione e le spese della procedura mentre solo parzialmente verrebbe soddisfatto il creditore Organa SPV SRL, assistito da ipoteca volontaria di I grado e PER NULLA il creditore procedente CoCIF Soc. Coop, assistito da ipoteca legale di II grado e MEN CHE' MENO l'Ente Comunale, assistito da "mero" privilegio generale.

Una simile situazione non può che supportare quanto già argomentato al precedente paragrafo 11, in tema preferenza, rectius convenienza per tutti i creditori, del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Pertanto, nel caso de quo, si accoglie l'espressa richiesta da parte del debitore tramite proprio advisor per L'IMMEDIATA INIBITORIA E SOSPENSIONE degli atti esecutivi attivati o attivandi, con particolare riferimento alla succitata Procedura Esecutiva Immobiliare 372/2023 R.G.E pendente presso il Tribunale di Napoli, nei confronti del sig. Siano. **URGENZA CONCLAMATA ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL PERVENUTO AVVISO DI VENDITA PREVISTO PER IL 04.03. P.V.**

15. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Marianna Mercogliano, nella suesposta qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,

ESAMINATA

- I) la documentazione messa a disposizione dal sovraindebitato, nonché quella successivamente acquisita;
- II) la situazione reddituale esibita;
- III) la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti;

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti, e

RITIENE

che il Piano di ristrutturazione dei crediti del consumatore proposto possa essere considerato **sostenibile e fattibile.**

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

LISTA ALLEGATI

1. Documento riconoscimento e certificati;
2. Nomina, accettazione incarico;
3. Piano proposto da advisor;
4. Autocertificazione carichi pendenti e casellario giudiziale;
5. Visura protesti;
6. Visura CTC;
7. Visura CRIF;
8. Visura CR;
9. Estratto di ruolo AGER;
10. Adempimenti Gestore ex art. 68, co. 4, CCII;
11. Risccontro Comune di Portici;
12. Risccontro AGER;
13. Accoglimento richiesta "Rottamazione-Quater" e ricevute pagamento;
14. Ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. co.1, c.p.c., avverso cartella n. 07120230122460404000, pendente presso GdP Napoli, RG. N. 24941/2024;
15. Fascicolo procedura esecutiva;
16. Ordinanza di vendita;
17. Richiesta precisazione credito ai creditori della procedura esecutiva;
18. Risccontro COCIF Sooc. Coop.;
19. Risccontro ORGANA SPV Srl;
20. Visura ACI-PRA per nominativo;
21. Visura catastale;
22. Ispezione ipotecaria;
23. Dichiarazione dei redditi ultimo triennio;
24. Contratto di lavoro presso "████████" Srl e buste paga;
25. Assunzione presso "████████" Srl;
26. Estratto per riassunto atto di matrimonio;
27. Dichiarazione dei redditi 2024 della madre, sig.ra ██████████;
28. Ultime bollette di alcune utenze;
29. E/C ultimo triennio;
30. Contratto di mutuo fondiario;
31. Contratto di acquisto immobile;
32. Dichiarazione chiusura fallimento G.E. Soc. Coop.;
33. Intervista al debitore;
34. Alcuni atti del procedimento giudiziario avverso la banca mutuante;
35. Sentenza di soccombenza nel giudizio di appello avanzato dalla mutuante;
36. Atti relativi all'originario D.I. di COCIF ed opposizione tardiva;
37. Estratto conto contributivo previdenziale;
38. Assegno sociale INPS 2005;
39. Tabella compenso gestore;
40. Dichiarazione sig. ██████████;
41. Relazione tecnico estimatore.

Napoli, 05 febbraio 2025

Avv. Marianna Mercogliano
(f.to digitalmente)